



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ANTONIETTA SCRIMA	Presidente
IRENE AMBROSI	Consigliere
GIUSEPPE CRICENTI	Consigliere
PAOLO PORRECA	Consigliere-Rel.
ANNA MOSCARINI	Consigliere

Oggetto:

RESPONSABILITA'
CIVILE

Ud.19/01/2024 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1901/2020 R.G. proposto da:

DINO, elettivamente domiciliato in ROMA

, presso lo studio dell'avvocato

che lo rappresenta e difende unitamente

all'avvocato

-ricorrente-

contro

ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA

presso lo studio dell'avvocato

che lo rappresenta e difende

-controricorrente-

nonché contro

BANCO DI NAPOLI ORA INTESA SANPAOLO SPA, domiciliazione

telematica

, rappresentata e



difesa dall'avvocato

-controricorrente-

nonché contro

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ED ARTIGIANATO DI
CASERTA

-intimata-

avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 5196/2019
depositata il 28/10/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/01/2024
dal Consigliere PAOLO PORRECA.

Rilevato che

Dino ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione
della sentenza n. 5196 del 2019 della Corte di appello di Napoli,
esponendo, per quanto ancora qui di utilità, che:

- dopo essere stato collocato in pensione, quale dipendente dell'allora Banco di Napoli, era stato convenuto dal successore dell'istituto di credito, San Paolo IMI s.p.a., per la ripetizione di differenze stipendiali e previdenziali con condanna cui era seguito, previo precetto, un pignoramento effettuato, tra l'altro, presso il terzo San Paolo Banco di Napoli, s.p.a., poi divenuto l'odierna intimata Intesa San Paolo s.p.a. in cui era confluita anche la società San Paolo IMI, con blocco delle somme positive risultanti dal conto corrente di cui era intestatario presso la filiale coinvolta;
- il terzo pignorato, pur pagando, successivamente al pignoramento, un assegno così come gli importi di alcune utenze e accettando altresì prelievi, aveva negato il pagamento di altri due assegni, rimasti così insoluti per indicata carenza di provvista, con conseguente protesto e



inserimento del nominativo nella Centrale di Allarme Interbancaria;

- il deducente aveva quindi convenuto l'istituto di credito, e il direttore della filiale Roberto in uno alla Camera di Commercio Industria e Artigianato, chiedendo il risarcimento, anche in forma specifica, dei danni indicati come conseguenti alla condotta colposa se non dolosa della banca, e del suo funzionario, che aveva vincolato tutte le somme del conto corrente, nonostante confluissero in quello solo accrediti pensionistici, fino all'assegnazione della minor somma da parte del giudice dell'esecuzione;
- il Tribunale aveva rigettato la domanda con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare: nel momento del pignoramento, prima della novella legislativa dell'art. 545, cod. proc. civ., apportata dal decreto-legge n. 83 del 2015, quale convertito, per le somme confluite in conto corrente non vi era il limite alla pignorabilità poi introdotto, non comportando distinzioni la fonte dell'accredito; del blocco era stato avvisato il debitore pignorato; non vi era quindi responsabilità né ex art. 2043, cod. civ., del direttore, né ex art. 2049, cod. civ., dell'istituto;

hanno resistito con controricorso Intesa San Paolo s.p.a., che ha depositato altresì memoria, e Roberto

non ha svolto attività difensiva in questa sede la parte intimata;

rilevato che

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115, 116, 360, n. 5, 545, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che l'atto di pignoramento notificato a mezzo



dell'ufficiale giudiziario riportava la specificazione dei limiti di cui all'art. 545, cod. proc. civ., appena menzionato, che non potevano essere obliterati quando sul conto in parola non vi era alcuna commistione con altre fonti di accreditamento;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115, 116, 543, 545, cod. proc. civ., 2043, 2049, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che l'istituto di credito aveva proceduto a pignoramento presso sé stesso illegittimamente, poiché la procedura coattiva presso terzi presupponeva invece una diversità soggettiva al riguardo;

con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 92, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di compensare le spese di giudizio tenuto conto del mutamento di giurisprudenza poi intervenuto in tema d'impignorabilità, e non tenendo conto della buona fede del ricorrente, della sua posizione sociale e della sua età;

considerato che

preliminarmente, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per carenza di specialità della procura di parte istante;

la procura è apposta a margine del ricorso e tanto basta (Cass., Sez. U., 9/12/2022, n. 36057);

nel merito cassatorio vale quanto segue;

i primi due motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati;

il trattamento pensionistico versato sul conto corrente e pignorato nella forma presso terzi in data antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 83 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 132 del 2015, di modifica dell'art. 545, cod. proc. civ., è sottoposto all'ordinario regime dei beni fungibili secondo le regole del deposito irregolare, in forza del quale le somme versate perdono la loro identità di crediti pensionistici e,



pertanto, non sono sottoposte ai limiti di pignorabilità dipendenti dalle cause che diedero origine agli accrediti, con conseguente applicazione del principio generale di cui all'art. 2740 cod. civ. (Cass., 17/10/2018, n. 26042, che, ricostruendo la vicenda normativa e giurisprudenziale, richiama in motivazione anche Cass., 9/10/2012 n. 17178, menzionata sul punto dalla sentenza impugnata);

pertanto, il preteso richiamo dell'atto di pignoramento notificato ai limiti di cui all'art. 545, cod. proc. civ., non avrebbe potuto spiegare effetti quali quelli sostenuti in ricorso, dovendosi intendere la norma quale applicabile "*ratione temporis*";

peraltro, neppure è riportato compiutamente il tenore dell'atto di pignoramento presso terzi, con violazione del principio di specificità di cui all'art. 366, n. 6, cod. proc. civ., anche in tal caso "*ratione temporis*" applicabile (Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34469);

a ciò si aggiunge che la Corte di appello ha accertato, in fatto, che il debitore esecutato era stato avvisato;

a nulla poteva rilevare quindi il fatto che risultassero pagate alcune utenze e un assegno nell'imminenza successiva all'apposizione del vincolo, essendo tema diverso, afferente all'eventuale responsabilità del terzo pignorato custode (che in controricorso afferma di aver agito d'intesa col creditore);

quanto alla forma pretesamente illegittima del pignoramento presso terzi, a parte la diversità soggettiva allora esistente tra SanPaolo IMI s.p.a. e Banco San Paolo s.p.a., ovvero la mancata dimostrazione di aver provato la contraria identità soggettiva posta, "*parte qua*", a fondamento della propria domanda, va osservato che:

- a) l'illegittima forma del pignoramento, in tesi, avrebbe dovuto essere dedotta con e solo con l'opposizione agli atti esecutivi (Cass., 21/01/2021, n. 1098);



b) il pignoramento presso sé stesso, peraltro, **non è di per sé** illegittimo (Cass., 19/12/1975, n. 4207);

il terzo motivo è inammissibile ex art. 360-*bis*, n. 1, cod. proc. civ.;

la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti in lite rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass., 26/04/2019, n. 11329);

spese secondo soccombenza;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali delle parti controricorrenti, liquidate in euro 4.500,00 in favore di Intesa San Paolo s.p.a., ed euro 4.000,00 in favore di Roberto oltre, per entrambi, 200,00 euro per esborsi, spese forfettarie al 15% e accessori legali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 19/01/2024.

Il Presidente

ANTONIAETTA SCRIMA

